

Zeitschrift:	Collage : Zeitschrift für Raumentwicklung = périodique du développement territorial = periodico di sviluppo territoriale
Herausgeber:	Fédération suisse des urbanistes = Fachverband Schweizer Raumplaner
Band:	- (2025)
Heft:	1
Artikel:	Più luce sui pannelli solari : La nuova Legge sull'elettricità nel contesto pianificatorio ed edilizio
Autor:	Ferrario Petrini, Lisa
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1090073

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Più luce sui pannelli solari

La nuova Legge sull'elettricità nel contesto pianificatorio ed edilizio

LISA FERRARIO PETRINI

Avvocata, Lugano

Il nuovo quadro politico internazionale e la sempre maggiore sensibilità ambientale hanno condotto negli ultimi anni a una rapida spinta verso le energie rinnovabili, all'interno delle quali l'energia solare, sfruttata attraverso impianti fotovoltaici o collettori solari termici, assume un ruolo sempre più rilevante.

Dal 1º gennaio 2008 la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) dedica una norma specifica agli impianti solari. L'art. 18a LPT è stato poi ulteriormente rivisto e, dal 1º maggio 2014, ha introdotto una facilitazione di natura formale intesa ad agevolare (e, di conseguenza, anche incentivare) l'installazione degli impianti solari entro condizioni ben definite: nelle zone edificabili e nelle zone agricole si è dispensati dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione a costruire nel caso in cui (1) gli impianti siano montati sopra o integrati nel tetto, (2) siano sufficientemente adattati allo stesso e (3) non interessino un monumento di importanza cantonale o nazionale. Gli impianti solari che adempiono queste condizioni, fatte salve eventuali eccezioni di diritto cantonale, sono soggetti unicamente ad annuncio presso il comune.

Vista la centralità della tematica nella politica svizzera, nonché la rilevanza per privati e aziende, non stupisce quindi che il 9 giugno 2024 popolo e cantoni abbiano accolto la Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, la cosiddetta Legge sull'elettricità (LEn), che mira a rafforzare l'approvvigionamento elettrico a partire da fonti rinnovabili e a ridurre la dipendenza energetica da Stati terzi durante l'inverno. La legge – che consiste essenzialmente nella modifica mirata di un complesso di atti normativi già esistenti – è entrata in vigore il 1º gennaio 2025.

Queste, in estrema sintesi, le principali modifiche per quanto concerne il diritto territoriale:

— nel definire le aree per gli impianti solari ed eolici i Cantoni dovranno tenere conto degli interessi della protezione del paesaggio, dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture (art. 10 cpv. 1ter LEn); tuttavia:

— gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, tra cui gli impianti solari, costituiscono, a partire da una determinata superficie e importanza, un interesse nazionale che corrisponde a quello dell'art. 6 cpv. 2 della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e che prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario federale degli oggetti d'importanza nazionale può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto debba essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione (art. 12 LEn)


— per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento d'inverno, entro il 2040 va realizzato e sostenuto un incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili pari almeno a 6 TWh, in particolare tramite centrali idroelettriche ad accumulazione nonché mediante impianti solari ed eolici di interesse nazionale.

— i tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 mq dovranno essere dotati di impianti solari, con facoltà per i Cantoni di estendere tale obbligo anche agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore e disciplinano le eccezioni (ad es. qualora l'installazione dell'impianto violi altre prescrizioni di diritto pubblico, non sia tecnicamente possibile o sia sproporzionata dal punto di vista economico (art. 45a LEn))

— nelle zone edificabili le strutture a copertura o a margine dei parcheggi con 15 o più posti che permettono la produzione di energia solare sono in linea di principio conformi alla zona. I Comuni possono designare nelle loro pianificazioni territoriali i parcheggi per i quali siffatte strutture non sono ammesse o lo sono soltanto condizionatamente

— gli impianti solari siti in superfici libere al di fuori delle zone edificabili e delle superfici agricole utili e che non sono di interesse nazionale, a determinate condizioni, verranno considerati vincolati all'ubicazione (art. 24^{bis} LPT)

Secondo le indicazioni fornite dal Consiglio federale, le nuove Ordinanze concretizzano tali principi, e meglio come segue.



[ILL. 1]

[ILL. 1] Esempio di pensilina fotovoltaica sopra a un parcheggio / Photovoltaiküberdachung eines Parkplatzes / Exemple d'abri photovoltaïque au-dessus d'un parking (Fonte: pexels.com)



[ILL. 2]

[ILL. 2] Edificio con facciate fotovoltaiche in zona edificabile a Zurigo / Gebäude mit Photovoltaikfassaden in einer Zürcher Bauzone / Bâtiment avec des façades photovoltaïques en zone constructible à Zurich
(Fonte: scherrer.biz)



[ILL. 3]

[ILL. 3] Tegole fotovoltaiche su un edificio storico a Neuchâtel / Photovoltaikziegel auf einem historischen Gebäude in Neuenburg / Tuiles photovoltaïques sur un bâtiment historique à Neuchâtel
(Fonte: freesuns)

L'Ordinanza sull'energia (OEn) prevede che per tener conto dell'interesse nazionale dato agli impianti solari i cantoni debbano definire nel loro Piano direttore anche le zone idonee per l'installazione di questi ultimi. Nella ponderazione degli interessi in queste zone la priorità viene data, di principio, agli impianti solari, in modo da favorire la concentrazione di tali impianti in queste zone, tutelando così la biodiversità e il paesaggio al di fuori di esse. Questa priorità rispetto ad altri interessi nazionali non significa che l'impianto venga autorizzato in ogni caso: verrà infatti ancora effettuata un'analisi dei singoli casi e una ponderazione dei diversi interessi in gioco.

L'OEn precisa inoltre che nel definire le zone per gli impianti solari i cantoni devono considerare gli interessi della protezione del paesaggio, dei biotopi, della protezione delle acque e delle foreste e dell'agricoltura (protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture). Inoltre, l'OEn stabilisce che i nuovi impianti solari sono da ritenersi d'interesse nazionale soltanto qualora la produzione media attesa da ottobre a marzo raggiunga almeno i 5 GWh.

Da par suo, l'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) viene modificata con l'introduzione di bonus maggiori per la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici sulle facciate: dal 1º aprile 2025 il bonus per gli impianti con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi sarà aumentato notevolmente. Per gli impianti integrati aumenterà da 250 a 400 franchi per kW di potenza installata; per gli impianti annessi e isolati da 100 a 200 franchi.

Non vi è quindi più modo di contrastare l'installazione di impianti solari di grandi dimensioni?

Con la nuova legislazione i diritti di partecipazione democratica della popolazione a livello cantonale e comunale rimangono garantiti. È ancora possibile votare sui progetti concreti, quindi a livello comunale e cantonale si potranno continuare a indire votazioni popolari su nuovi parchi solari.

Anche in merito ai rimedi giuridici la legge non apporta essenzialmente alcuna modifica. I progetti di impianti solari in aree ritenute idonee sono soggetti alle consuete procedure di pianificazione e autorizzazione, ergo con possibilità di opposizione o ricorso, sia per i privati che per le associazioni.

Tuttavia, è chiaro che le condizioni di pianificazione agevolate per gli impianti solari realizzati in aree idonee includono anche il riconoscimento della necessità e del vincolo d'ubicazione di questi impianti, due aspetti che difficilmente potranno essere riesaminati dalle autorità o da un tribunale. Cresce in tal modo la probabilità che un impianto possa essere autorizzato.

Inoltre, le condizioni di pianificazione agevolate includono anche la precedenza accordata in via di massima all'interesse di questi impianti rispetto ad altri interessi nazionali (come ad esempio l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale, IFP). La precedenza non è tuttavia assoluta: i progetti devono continuare a essere valutati e autorizzati caso per caso. Anche se l'interesse della produzione di energia elettrica è in linea di principio prioritario, le autorità e i tribunali non potranno esimersi dall'esaminare di volta in volta se l'interesse della protezione della natura e del paesaggio rivesta nel caso concreto un interesse preponderante.

ZUSAMMENFASSUNG

Mehr Licht auf Solarpannels

Die wachsenden internationalen Bemühungen um Nachhaltigkeit haben in der Schweiz die Umstellung auf erneuerbare Energien und insbesondere auf Solarenergie beschleunigt. Mit dem 2014 revidierten Art. 18a des Raumplanungsgesetzes (RPG) vereinfachten sich die Verfahren für die Installation von Solaranlagen auf Dächern, unter bestimmten Voraussetzungen sind sie nun von der Baubewilligungspflicht befreit.

Mit der Annahme des «Stromgesetzes» (9. Juni 2024) stärkte die Legislative die nationale Energieversorgung durch erneuerbare Quellen. Seit dem 1. Januar 2025 haben Solar- und Windenergieanlagen von nationaler Bedeutung Vorrang gegenüber kantonalen und lokalen Interessen, wobei landschaftliche und die Umwelt betreffende Besonderheiten weiterhin respektiert werden müssen.

Diese Grundsätze werden in den neuen Verordnungen konkretisiert: Die Kantone sollen Gebiete identifizieren, die sich für Solaranlagen eignen, und sich für deren Konzentration einsetzen. Zudem gibt es finanzielle Anreize für Fassadenpannels, die von essenzieller Bedeutung für eine genügend hohe Energieproduktion im Winter sind.

Trotz der vereinfachten Verfahren bleiben die Mitbestimmungsrechte und Beschwerdemöglichkeiten gewährleistet. Die neue Regelung soll ein Gleichgewicht zwischen Landschaftsschutz und dringend nötiger Energiewende schaffen.

RÉSUMÉ

Plus de lumière sur les panneaux solaires

L'engagement international croissant en faveur de la durabilité a accéléré l'adoption des énergies renouvelables, avec le solaire en première ligne. En Suisse, l'art. 18a LAT, révisé en 2014, a simplifié les procédures d'installation des installations solaires sur les toits, en les exemptant de l'obligation de permis de construire sous certaines conditions.

Avec l'approbation de la «Loi sur l'électricité» (9 juin 2024), le législateur a renforcé l'approvisionnement énergétique national via des sources renouvelables. Dès le 1^{er} janvier 2025, les installations solaires et éoliennes d'importance nationale priment sur les intérêts cantonaux et locaux, tout en respectant les spécificités paysagères et environnementales.

Les nouvelles ordonnances concrétisent ces principes : les cantons doivent identifier des zones adaptées au solaire et en favoriser la concentration. De plus, des incitations financières encouragent l'installation de panneaux sur les façades, qui sont essentiels pour une production énergétique soutenue en hiver.

Malgré la simplification des procédures, les droits de participation démocratique et les possibilités de recours restent garantis. La nouvelle réglementation vise ainsi à équilibrer la préservation du paysage avec l'urgence de la transition énergétique.